DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 ottobre 1997

relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche e prodotti a base di carne provenienti dalla Repubblica federale di Iugoslavia e recante modifica delle decisioni 81/547/CEE e 97/222/CE

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(97/737/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne, in provenienza dai paesi terzi [1], modificata da ultimo dalla direttiva 96/91/CE [2], in particolare gli articoli 14, 16, 21 bis e 22,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo 1, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE [3], modificata da ultimo dalla direttiva 96/90/CE [4], in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, lettera c) in combinato disposto con l'allegato I, capitolo 10,

considerando che, a seguito della divisione della Iugoslavia, occorre stabilire le condizioni specifiche di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria cui è subordinata l'importazione di carni fresche provenienti dalla Repubblica federale di Iugoslavia, nonché modificare di conseguenza la normativa vigente; che occorre altresì stabilire analoghi requisiti per le importazioni di carni fresche provenienti dall'ex Repubblica iugoslava di Macedonia, modificando la decisione 81/547/CEE della Commissione [5], modificata da ultimo dalla decisione 92/453/CEE [6];

considerando che, a seguito di una missione veterinaria della Comunità, risulta che la situazione sanitaria nella Repubblica federale di Iugoslavia è comparabile a quella della maggioranza degli Stati membri, in particolare per quanto riguarda le malattie trasmissibili attraverso le carni;

considerando inoltre che le competenti autorità veterinarie della Repubblica federale di Iugoslavia hanno confermato che tale paese è indenne da almeno dodici mesi da peste bovina, peste suina africana, malattia vesicolare dei suini e paralisi contagiosa dei suini (malattia di Teschen);

considerando che nella Repubblica federale di Iugoslavia da almeno dodici mesi non viene praticata la vaccinazione contro le suddette malattie; che la vaccinazione contro la peste suina classica viene praticata; che focolai di tale malattia si manifestano sporadicamente; che le importazioni di carni fresche di animali della specie suina provenienti da detto paese non dovrebbero pertanto essere autorizzate, salvo che per usi diversi dal consumo umano;

considerando che, nel 1996, alcuni focolai di afta epizootica si sono manifestati in parte del territorio (regione del Kosovo-Metohija), ma che non è stata praticata alcuna vaccinazione; che, per il momento, le importazioni di carni fresche di animali delle specie bovina, ovina e caprina provenienti da detta regione non dovrebbero pertanto essere autorizzate;

considerando che le competenti autorità veterinarie della Repubblica federale di Iugoslavia si sono impegnate a notificare alla Commissione e agli Stati membri, per fax, telex o telegramma, entro 24 ore dalla conferma, l'insorgenza di una delle malattie di cui sopra o un mutamento degli orientamenti riguardanti la corrispondente profilassi vaccinale;

considerando che le condizioni di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria devono essere adeguate alla situazione zoosanitaria del paese terzo in questione;

considerando che diverse condizioni di polizia sanitaria devono essere stabilite per le carni non destinate al consumo umano, conformemente alle disposizioni della direttiva 92/118/CEE e della decisione 89/18/CEE della Commissione [7], relativa all'importazione da paesi terzi di carni fresche per scopi diversi dal consumo umano;

considerando che l'importazione di ghiandole e organi autorizzata dal paese di destinazione è soggetta alle disposizioni della direttiva 92/118/CEE;

considerando che la decisione 97/222/CE della Commissione [8], che stabilisce l'elenco dei paesi terzi autorizzati ad utilizzare il modello di certificazione veterinaria per i prodotti a base di carne all'esportazione verso la Comunità europea, deve essere modificata di conseguenza;

[1] GU L 302 del 31. 12. 1972, pag. 28.
[2] GU L 13 del 16. 1. 1997, pag. 26.
[3] GU L 62 del 15. 3. 1993, pag. 49.
[4] GU L 13 del 16. 1. 1997, pag. 24.
[5] GU L 206 del 27. 7. 1981, pag. 15.
[6] GU L 250 del 29. 8. 1992, pag. 46.
[7] GU L 8 dell'11. 1. 1989, pag. 17.
[8] GU L 89 del 4. 4. 1997, pag. 39.

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. Gli Stati membri autorizzano l'importazione dalla Repubblica federale di Iugoslavia, esclusa la regione del Kosovo-Metohija, delle seguenti categorie di carni fresche:

a) carni fresche di animali domestici delle specie bovina, ovina e caprina che rispondono ai requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria che deve accompagnare la spedizione, redatto in conformità dell'allegato A;

b) carni fresche di solipedi domestici che rispondono ai requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria che deve accompagnare la spedizione, redatto in conformità dell'allegato B.

2. Gli Stati membri autorizzano l'importazione dalla Repubblica federale di Iugoslavia, esclusa la regione del Kosovo-Metohija, di carni suine fresche per fini diversi dal consumo umano. Essi vigilano a che tali importazioni soddisfino le condizioni stabilite nella decisione 89/18/CEE e nella direttiva 92/118/CEE e rispondano ai requisiti indicati nel certificato di polizia sanitaria che deve accompagnare ciascuna spedizione, redatto in conformità dell'allegato C.

Dopo l'introduzione nella Comunità e durante il processo di fabbricazione, la materia prima viene sterilizzata in recipienti ermeticamente chiusi in modo da raggiungere un valore F_0 minimo di 3. Il prodotto finito viene sottoposto a controllo veterinario ai fini di accertare che il suddetto valore sia stato effettivamente raggiunto.

Articolo 2

Nel testo della decisione 81/547/CEE, incluso l'allegato, i termini «Repubbliche iugoslave di Serbia, Montenegro e Macedonia» e il termine «Iugoslavia» sono sostituiti dai termini «ex Repubblica iugoslava di Macedonia».

Articolo 3

La decisione 97/222/CE, recante l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne, è modificata come segue.

1) Nella parte I dell'allegato, sono inserite le seguenti righe, rispettando l'ordine alfabetico del codice ISO:

«FY	Repubblica federale di Iugoslavia	FY 1	97/1	La Repubblica federale di Iugoslavia esclusa la regione del Kosovo-Metohija
FY	Repubblica federale di Iugoslavia	FY 2	97/1	La regione del Kosovo-Metohija».

2) Nella parte II dell'allegato, sono inserite le seguenti righe, rispettando l'ordine alfabetico del codice ISO:

«FY	Repubblica federale di Iugoslavia-FY 1	A A D A D A A D — A — —
FY	Repubblica federale di Iugoslavia-FY 2	C C C A D A C C — A — — ».

Articolo 4

La presente decisione si applica a decorrere dal 1° novembre 1997.

Articolo 5

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 ottobre 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

ALLEGATO A

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche (1) di animali domestici della specie bovina, ovina e caprina destinate ad essere spedite nella Comunità europea

Nota per l'importatore: il presente certificato è ad esclusivo uso veterinario e deve scortare la spedizione fino al posto d'ispezione frontaliero.

Paese di destinazione: .....

Numero di riferimento del certificato sanitario (2): .....

Paese esportatore: Repubblica federale di Iugoslavia (3)

Ministero: .....

Servizio: .....

Riferimenti: .....

I. **Identificazione delle carni**

Carni di: .....
(specie animale)

Natura dei pezzi: .....

Natura dell'imballaggio: .....

Numero dei pezzi o delle unità d'imballaggio: .....

Peso netto: .....

II. **Provenienza delle carni**

Indirizzo e numero di riconoscimento veterinario (2) del (dei) macello(i) riconosciuto(i): .....

.....

Indirizzo e numero di riconoscimento veterinario (2) del (dei) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i): .....

.....

Indirizzo e numero di riconoscimento veterinario (2) del (dei) magazzino(i) frigorifero(i) riconosciuto(i): .....

.....

III. **Destinazione delle carni**

Le carni sono spedite da: .....
(luogo di spedizione)

a: .....
(paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto (4): .....

Nome e indirizzo dello speditore: .....

.....

Nome e indirizzo del destinatario: .....

.....

(1) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di animali domestici della specie bovina, ovina e caprina che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni refrigerate e congelate.

(2) Facoltativo quando il paese destinatario autorizza l'importazione di carni fresche per usi diversi dal consumo umano, in applicazione dell'articolo 19, lettera a) della direttiva 72/462/CEE del Consiglio.

(3) Esclusa la regione del Kosovo-Metohija.

(4) Per i carri ferroviari e gli autocarri, indicare il numero di immatricolazione, per i container il relativo numero e il numero di sigillo.

IV. **Attestato di polizia sanitaria**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) la Repubblica federale di Iugoslavia (1) è indenne da 12 mesi da peste suina e afta epizootica;

2) le carni fresche sopra descritte derivano:

— da animali che hanno soggiornato nel territorio della Repubblica federale di Iugoslavia (1) per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;

— da animali provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica nei precedenti 30 giorni e intorno ai quali, nel raggio di 10 km, non si sono verificati casi della suddetta malattia negli ultimi 30 giorni;

— da animali che sono stati trasportati dall'allevamento di origine al macello riconosciuto in questione senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per la spedizione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;

— da animali che hanno subito la visita sanitaria ante mortem ai sensi della direttiva 72/462/CEE del Consiglio presso il macello, nelle 24 ore precedenti la macellazione, senza presentare segni riconducibili all'afta epizootica;

— nel caso delle carni fresche di ovini e caprini, da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie in conseguenza di una manifestazione di brucellosi ovina o caprina nelle sei settimane precedenti;

3) le carni fresche sopra descritte provengono da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo la diagnosi di un caso di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate alla spedizione verso la Comunità è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e la pulizia e disinfezione totali dello stabilimento o degli stabilimenti, sotto il controllo del veterinario ufficiale.

Fatto a ....., il .....

(luogo) (data)

Timbro (2)

.....

(firma del veterinario ufficiale) (2)

.....

(nome e cognome in lettere maiuscole, titolo e qualifiche del firmatario) (2)

(1) Esclusa la regione del Kosovo-Metohija.

(2) Firma e timbro di colore diverso da quello del testo a stampa.

ALLEGATO B

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche (1) di solipedi domestici destinate ad essere spedite nella Comunità europea

Nota per l'importatore: il presente certificato è ad esclusivo uso veterinario e deve scortare la spedizione fino al posto d'ispezione frontaliero.

Paese di destinazione: .....

Numero di riferimento del certificato sanitario (2): .....

Paese esportatore: Repubblica federale di Iugoslavia

Ministero: .....

Servizio: .....

Riferimenti: .....

I. **Identificazione delle carni**

Carni di solipedi domestici

Natura dei pezzi: .....

Natura dell'imballaggio: .....

Numero dei pezzi o delle unità d'imballaggio: .....

Peso netto: .....

II. **Provenienza delle carni**

Indirizzo e numero di riconoscimento veterinario del (dei) macello(i) riconosciuto(i) (2): .....

.....

Indirizzo e numero di riconoscimento veterinario del (dei) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i) (2): .....

.....

Indirizzo e numero di riconoscimento veterinario del (dei) magazzino(i) frigorifero(i) riconosciuto(i) (2): .....

.....

III. **Destinazione delle carni**

Le carni sono spedite da: .....
(luogo di spedizione)

a: .....
(paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto (3): .....

Nome e indirizzo dello speditore: .....

.....

Nome e indirizzo del destinatario: .....

.....

(1) Carni fresche: tutte le parti adatte al consumo umano di solipedi domestici che non hanno subito alcun trattamento tale da assicurare la loro conservazione; sono tuttavia considerate fresche le carni refrigerate e congelate.

(2) Facoltativo quando il paese destinatario autorizza l'importazione di carni fresche per usi diversi dal consumo umano, in applicazione dell'articolo 19, lettera a) della direttiva 72/462/CEE del Consiglio.

(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri, indicare il numero di immatricolazione, per i container il relativo numero e il numero di sigillo.

IV. **Attestato di polizia sanitaria**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni fresche sopra descritte provengono da animali che hanno soggiornato nel territorio della Repubblica federale di Iugoslavia per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita nel caso di animali di età inferiore a tre mesi.

Fatto a ....., il .....
(luogo) (data)

Timbro (1)

.....
(firma del veterinario ufficiale) (1)

.....
(nome e cognome in lettere maiuscole, titolo e qualifiche del firmatario) (1)

(1) Firma e timbro di colore diverso da quello del testo a stampa.

ALLEGATO C

CERTIFICATO DI POLIZIA SANITARIA

relativo a carni fresche (1) di animali domestici della specie suina da utilizzare per usi diversi dal consumo umano ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 2 della decisione 97/737/CE della Commissione, destinate ad essere spedite nella Comunità europea

Nota per l'importatore: il presente certificato è ad esclusivo uso veterinario e deve scortare la spedizione fino al posto d'ispezione frontaliero.

Paese di destinazione: .....

Numero di riferimento del certificato sanitario (1): .....

Paese esportatore: Repubblica federale di Iugoslavia (2)

Ministero: .....

Servizio: .....

Riferimenti: .....

I. **Identificazione delle carni**

Carni di animali domestici della specie suina

Natura dei pezzi: .....

Natura dell'imballaggio: .....

Numero dei pezzi o delle unità d'imballaggio: .....

Peso netto: .....

II. **Provenienza delle carni**

Indirizzo e numero di riconoscimento veterinario (1) del (dei) macello(i) riconosciuto(i): .....

.....

Indirizzo e numero di riconoscimento veterinario (1) del (dei) laboratorio(i) di sezionamento riconosciuto(i): .....

.....

Indirizzo e numero di riconoscimento veterinario (1) del (dei) magazzino(i) frigorifero(i) riconosciuto(i): .....

.....

III. **Destinazione delle carni**

Le carni sono spedite da: .....
(luogo di spedizione)

a: .....
(paese e luogo di destinazione)

col seguente mezzo di trasporto (3): .....

Nome e indirizzo dello speditore: .....

.....

Nome e indirizzo del destinatario: .....

.....

(1) Facoltativo.
(2) Esclusa la regione del Kosovo-Metohija.
(3) Per i carri ferroviari e gli autocarri, indicare il numero di immatricolazione, per i container il relativo numero e il numero di sigillo.

IV. **Attestato di polizia sanitaria**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che:

1) le carni suine fresche sopra descritte derivano:

— da animali che hanno soggiornato nel territorio della Repubblica federale di Iugoslavia (1) per almeno tre mesi prima della macellazione, ovvero dal momento della nascita, se trattasi di animali di età inferiore a tre mesi;

— da animali provenienti da allevamenti nei quali non si sono verificati casi di afta epizootica o di malattia vescicolare dei suini nei precedenti 30 giorni o di peste suina nei precedenti 40 giorni e intorno ai quali, nel raggio di 10 km, non si sono verificati casi di afta epizootica negli ultimi 30 giorni;

— da animali che sono stati trasportati dall'allevamento di origine al macello riconosciuto in questione senza avere contatti con animali non rispondenti alle condizioni richieste per la spedizione delle rispettive carni verso la Comunità e, se sono stati impiegati mezzi di trasporto, previa pulizia e disinfezione di questi ultimi prima del carico;

— da animali che hanno subito la visita sanitaria ante mortem ai sensi della direttiva 72/462/CEE del Consiglio presso il macello, nelle 24 ore precedenti la macellazione, senza presentare segni ricollegabili all'afta epizootica;

— da animali non provenienti da un allevamento soggetto a divieto per ragioni sanitarie in conseguenza di una manifestazione di brucellosi suina nelle sei settimane precedenti;

2) le carni fresche sopra descritte provengono da uno stabilimento o da stabilimenti in cui, dopo la diagnosi di un caso di afta epizootica, l'ulteriore preparazione di carni destinate alla spedizione verso la Comunità è stata autorizzata soltanto dopo l'abbattimento di tutti gli animali presenti, l'allontanamento di tutte le carni e la pulizia e disinfezione totali dello stabilimento o degli stabilimenti, sotto il controllo del veterinario ufficiale.

Fatto a ....., il .....

(luogo) (data)

Timbro (2)

.....

(firma del veterinario ufficiale) (2)

.....

(nome e cognome in lettere maiuscole, titolo e qualifiche del firmatario) (2)

(1) Esclusa la regione del Kosovo-Metohija.

(2) Firma e timbro di colore diverso da quello del testo a stampa.